

**Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - procedimento in genere - ricorso - forma -
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 12497 del 18/05/2017**

Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione -
Limiti - "Errores in procedendo" o "in iudicando" - Esclusione - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine ad "errores in procedendo" o ad "errores in iudicando" rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso incidentale per cassazione prospettante una questione concernente l'interesse ad intervenire nel giudizio "a quo").

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 12497 del 18/05/2017